



Ministero del Turismo

Direzione Generale del Personale e Affari Legali

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ACCORDO INTEGRATIVO SUI CRITERI GENERALI PER L'ADOZIONE DI INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL REDDITO DEL PERSONALE DIRIGENTE IN SERVIZIO PRESSO IL MINISTERO DEL TURISMO

La presente Relazione è stata redatta in conformità agli schemi dettati dalla circolare MEF n. 25 del 19.07.2012 prot. N. 64981

MODULO I

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	19 giugno 2026
Periodo temporale di vigenza	Anno 2026
Composizione della delegazione trattante	<p><u>Parte Pubblica:</u></p> <p>- Direzione Generale del personale e affari legali: Direttore Generale.</p> <p>- Direzione Generale del personale e affari legali: Ufficio IV Relazioni sindacali, valutazione del personale, benessere organizzativo.</p> <p><u>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione:</u></p> <p>CISL FP ANMI ASSOMED SIVEMP FPM CIDA FC FLEPAR UIL PA UNADIS DIRSTAT FIALP UNSA</p> <p><u>Organizzazioni sindacali firmatarie:</u></p> <p>CISL FP CIDA FC UIL PA UNADIS DIRSTAT FIALP UNSA</p>

Soggetti destinatari		Tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio, anche in comando, fuori ruolo o aspettativa da altre PP.AA. presso il Ministero del Turismo
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Individuazione dei criteri per la concessione di benefici di natura assistenziale a favore del personale dirigente in servizio presso il Ministero del Turismo, con riferimento alle spese sostenute dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2026, opportunamente documentate
Rispetto dell'iter procedurale e degli adempimenti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	Controlli sull'Ipotesi di accordo integrativo del personale dirigente in servizio presso il Ministero del Turismo - anno 2026, sottoscritta in data 4 marzo 2026, esercitati ai sensi dell'art. 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 dai competenti Organi con la nota n. 1916 del 2 aprile 2026 della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del Turismo.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con atto prot. n. 12447 del 31.01.2026 è stato adottato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 ed in particolare, la sezione "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione".
		Con prot. n. 3801 del 14.01.2026 è stata adottata la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2026, ammessa alla registrazione dalla Corte dei conti il 26.02.2026, con il n. 188.
		La Relazione sulla Performance per l'anno 2024 del Ministero del turismo è stata approvata con decreto del Ministro del turismo del 30 giugno 2025, n. 199447 ed è stata validata dall'OIV con atto del 30 giugno 2025 n. 199717.
		Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale come prescritti dalla normativa in materia
Eventuali osservazioni:		

MODULO II

Illustrazione dell'articolato del contratto

L'accordo in esame individua, in via negoziale, i criteri di erogazione dei contributi assistenziali, alla cui spesa si provvede con le risorse finanziarie allocate al capitolo di spesa 3106 "providenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie" dello stato di previsione di spesa del Ministero del Turismo per l'esercizio finanziario 2026.

Art. 1 (*ambito applicativo*) - la norma individua il novero dei soggetti destinatari della erogazione dei rimborsi riferiti alle poste di spesa del presente accordo: tale novero è costituito dal personale dirigenziale del Ministero del Turismo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio anche in comando, fuori ruolo o aspettativa da altre PP.AA., presso il Ministero del Turismo.

Art. 2 (*durata e decorrenza*) - la norma indica il periodo di validità dell'accordo, l'intervallo temporale delle spese sostenute e la possibilità che le materie e gli istituti regolati dallo stesso possano essere integrati da contrattazioni successive.

Art. 3 (*oggetto dell'accordo*) - la norma esplicita che con l'accordo *de quo* vengano stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione dei benefici di natura assistenziale concessi alla platea di soggetti individuati all'art. 1.

Art. 4 (*risorse assegnate per il finanziamento delle provvidenze*) - la norma indica la fonte e l'ammontare della copertura finanziaria assentita per il presente accordo: le risorse a valere delle quali vengono erogati i benefici assistenziali *de quibus* risultano essere allocate sul capitolo n. 3106 - *providenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie* dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo per l'esercizio finanziario 2026 per un ammontare di € 69.600,00, pari al 20% della dotazione a bilancio sul capitolo 3106 per l'esercizio finanziario 2026.

Art. 5 (*divieto rimborso contributi analoghi*) - la norma prevede che il personale in comando, fuori ruolo o aspettativa da altre amministrazioni, che sia già beneficiario di contributi analoghi a quelli di cui all'accordo *de quo*, non potrà presentare domanda di rimborso per le spese già rimborsate.

Art. 6 (*individuazione degli interventi a favore del personale*) - la norma individua le tipologie di spesa sostenute dal personale beneficiario, in relazione alle quali vengono alimentati gli aggregati di rimborso oggetto del presente accordo, di cui agli articoli 7,8,9,10,11. Tali tipologie comprendono:

- 1) spese sanitarie documentate;
- 2) contributo per premi assicurativi correlati alla stipula di polizze sanitarie;
- 3) spese sostenute a favore dei figli fiscalmente a carico per i servizi di educazione ed istruzione;
- 4) spese sostenute per servizio di trasporto pubblico locale, regionale e nazionale, finalizzato al raggiungimento del posto di lavoro;
- 5) spese sostenute per i figli fiscalmente a carico per attività ricreative e culturali;
- 6) spese sostenute per attività sportive.

La norma in apposita postilla specifica i criteri soggettivi e temporali da adottare per quantificare l'aggregato di rimborso delle spese sanitarie.

Art. 7 (spese sanitarie e contributo per premi assicurativi correlati a polizze sanitarie)

La norma al primo paragrafo elenca le spese rientranti nella categoria spese sanitarie ai fini del rimborso:

- spese mediche generiche;
- prestazioni mediche e spese per visite e diagnostica specialistiche, incluse le prestazioni fisioterapiche e riabilitative effettuate da operatori sanitari iscritti agli albi professionali;
- ticket SSN;
- cure odontoiatriche, ortodontiche e protesi dentarie;
- protesi acustiche;
- protesi oculistiche;

Si evidenzia, ai fini del rimborso, l'importo minimo del documento di spesa, con l'eccezione delle prestazioni erogate dal SSN e le tipologie di spese in ambito sanitario che non sono ammesse al rimborso.

Nel secondo paragrafo è previsto un contributo fino ad un importo massimo di € 800,00 dei premi assicurativi, correlati alla stipula di polizze sanitarie, sostenuti dai dipendenti. Si evidenzia, a tal proposito, che in caso di richiesta del suddetto contributo, non saranno oggetto di rimborso le spese sanitarie sostenute relativamente a tutte le prestazioni comunque coperte dalla polizza con le eccezioni riportate.

Art. 8 (spese per i servizi di educazione e istruzione)

La tipologia di spese in oggetto riguarda quelle effettuate per iscrizione e frequenza di scuole pubbliche e private fino alle secondarie di primo grado per i figli fiscalmente a carico. Il secondo paragrafo enuncia le spese non ammesse al rimborso.

Art. 9 (spese per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico)

La norma afferma che le spese suscettibili di rimborso sono quelle relative ad abbonamenti (di durata minima mensile) e carnet, relativi al trasporto pubblico locale, regionale e nazionale, finalizzato al raggiungimento del posto di lavoro. Ad esse, si aggiungono le spese di viaggio documentate, sostenute per effettuare visite mediche specialistiche personali.

Art. 10 (spese per attività ricreative e culturali)

Nel presente articolo sono rimborsabili le spese sostenute per figli fiscalmente a carico del dipendente e fino al quattordicesimo anno di età per iscrizione e frequenza di centri estivi per un importo massimo rimborsabile di € 500,00 per ciascun figlio.

Art. 11 (spese per attività sportive dei dipendenti)

Nel primo paragrafo, l'amministrazione riconosce il rimborso delle spese sostenute dai dipendenti per la pratica di attività sportive in coerenza con le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e del Ministero della Salute in tema di promozione della salute e prevenzione delle malattie attraverso attività fisica regolare. Rientrano tra le spese rimborsabili nel presente articolo, quelle sostenute dai dipendenti per attività sportive svolte presso palestre, centri sportivi, piscine o altre strutture sportive regolarmente riconosciute per un importo massimo rimborsabile per ciascun dipendente di € 500,00. L'ultimo paragrafo evidenzia le spese escluse dal rimborso in oggetto.

Art. 12 (definizione dei criteri di riparto delle risorse per il finanziamento delle provvidenze)

L'articolo in esame espone come sono ripartite le risorse di cui all'art.4, in particolare:

La lettera a) stabilisce la percentuale dell'importo così come stabilito dall'art.4, che è destinato ai rimborsi delle spese elencate all'art. 7 e la percentuale rimborsabile della spesa effettuata. Chiarisce, inoltre, i soggetti per cui sono valide le percentuali di rimborso specificando che, per "gli altri familiari a carico" le percentuali di rimborso si intendono ridotte alla metà.

La lettera b) stabilisce la percentuale dell'importo così come stabilito dall'art.4, che è destinato ai rimborsi delle spese elencate all'art. 8 e la percentuale rimborsabile della spesa effettuata dal dipendente che varia a seconda se l'importo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) presentato dal dipendente sia superiore o meno a € 100.000,00. In caso di mancata presentazione dell'ISEE si applica la medesima percentuale di rimborso prevista per ISEE superiore a € 100.000,00.

La lettera c) stabilisce la percentuale dell'importo così come stabilito dall'art.4, che è destinato ai rimborsi delle spese elencate all'art. 9 e la percentuale rimborsabile della spesa effettuata dal dipendente che varia a seconda se l'importo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) presentato dal dipendente sia superiore o meno a € 100.000,00. In caso di mancata presentazione dell'ISEE si applica la medesima percentuale di rimborso prevista per ISEE superiore a € 100.000,00.

La lettera d) stabilisce la percentuale dell'importo così come stabilito dall'art.4, che è destinato ai rimborsi delle spese elencate agli artt. 10 e 11 e la percentuale rimborsabile della spesa effettuata dal dipendente che varia a seconda se l'importo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) presentato dal dipendente sia superiore o meno a € 100.000,00. In caso di mancata presentazione dell'ISEE si applica la medesima percentuale di rimborso prevista per ISEE superiore a € 100.000,00.

Inoltre, laddove il riparto delle risorse determinato secondo quanto previsto nelle lettere a), b), c) e d) non consentisse di ristorare la spesa negli importi percentuali indicati, le predette percentuali dovranno essere ridotte o incrementate fino al totale esaurimento della dotazione finanziaria individuata all'articolo 4 dell'accordo; eventuali risorse in eccedenza a consuntivo verranno ove necessario, redistribuite prioritariamente in favore delle spese di cui alla lettera a) e solo successivamente redistribuite proporzionalmente in favore delle lettere b), c), d). In caso di ulteriori eccedenze, si prevede la possibilità che le stesse siano oggetto di specifica contrattazione per l'individuazione di misure aggiuntive a sostegno del reddito del personale.

Nell'ultimo paragrafo, viene prevista la predisposizione di una circolare volta ad esplicitare sotto il profilo tecnico i requisiti di forma e di contenuto delle istanze di rimborso e dei documenti comprovanti le prime, nonché le modalità di presentazione della predetta documentazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabio Le Donne

